

# CITTA' DI VITERBO



Ordinanza n. 185 del 29/12/2008

**Oggetto:** regolamentazione degli orari delle attività produttive

## IL SINDACO

Premesso che:

- nell'ambito delle competenze che la legge attribuisce al Sindaco vi è quella del coordinamento degli orari della Città e, tra l'altro, degli esercizi commerciali in genere;
- ogni tipologia di attività produttiva è disciplinata da specifica normativa che rimanda a tale competenza di coordinamento, subordinandone l'attuazione a specifica concertazione con le parti sindacali/associative coinvolte nel procedimento;
- pertanto un provvedimento di regolamentazione degli orari deve tenere conto delle varie realtà che operano sul territorio, relativamente al settore del Commercio, dei Pubblici Esercizi, Ristorazione e Artigianato alimentare, nonché dei legittimi interessi dei cittadini in generale.

Considerato che nel Comune di Viterbo esiste un rilevante numero di attività per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande concentrata maggiormente nel Centro Storico, nonché circoli privati che somministrano ai soci ed artigiani che vendono per asporto prodotti del settore alimentare e bevande;

Ritenuto che compiti imprescindibili della pubblica amministrazione sono:

- prevenire situazioni di rischio e contemperare le esigenze espresse dal settore produttivo affidando giusta tutela a quelle garantite da norme superiori per la generalità dei cittadini, quali in particolare per l'ambito del provvedimento di che trattasi, il riposo, la quiete notturna, e l'inquinamento acustico;
- prevenire inoltre situazioni di degrado al decoro delle vie pubbliche create dall'abbandono dei contenitori delle bibite consumate anche all'esterno dei locali, comportamento questo riscontrato nel tempo e che non tiene nella dovuta considerazione il rispetto per la pulizia dei luoghi, costituendo in alcuni casi anche fonte di pericolo in generale;

Atteso che la proposta di regolamentazione di questa Amministrazione è stata consegnata alle Associazioni del Commercio, P.E. Artigianato e Tutela dei consumatori in data 10/12/2008 e concertata con i medesimi soggetti nella riunione del 19/12/2008;

Visto l'art. 11 del D.Lgs. 114/1998 e s.m.i

Visto l'art. 31 della L.R. Lazio n. 33/1999 e s.m.i.

Visto l'art. 17 della L.R. Lazio n. 21/2008 e s.m.i

Vista la L.R. 18/2001

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000

Visto il T.U.O.EE.LL. 267/2000

## ORDINA

Adottare la disciplina allegata che forma parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, per la regolamentazione degli orari delle attività in essa specificate, che avrà validità a decorrere dall'1/1/2009 e fino a sua modificazione, salvo quanto previsto all'art. 18 del disciplinare stesso;

Ai sensi di legge è ammesso ricorso avverso la presente ordinanza, nel termine di 60 giorni dalla emissione, al TAR Lazio, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni.

IL SINDACO  
*on. Giulio Marini*

# CITTA' DI VITERBO



## TITOLO I COMMERCIO IN SEDE FISSA

### ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano agli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, ai produttori agricoli che effettuano la vendita al pubblico dei loro prodotti in locali o aree private non annesse al fondo di coltura o allevamento ed alle attività artigiane che esercitano anche il commercio al dettaglio.

### ART. 2 – ORARIO GIORNALIERO

L'orario giornaliero può essere articolato nell'ambito della seguente fascia  
**apertura non prima delle ore 7.00**

**chiusura non oltre le ore 22.00**

Nel periodo GIUGNO – OTTOBRE le attività commerciali ubicate all'interno della cinta muraria, zona questa individuata come Centro Storico, e nelle Frazioni possono articolare l'orario nell'ambito della seguente fascia:

**apertura non prima delle ore 7.00**

**chiusura non oltre le ore 24.00**

Nel rispetto dei limiti sopra detti l'operatore può liberamente determinare l'orario di effettiva apertura non superando comunque complessivamente le 13 ore giornaliere.

### ART. 3 – CHIUSURA DOMENICALE E FESTIVA

1. Gli esercizi di vendita di norma osservano la chiusura obbligatoria nelle giornate domenicali o festive.
2. Quando ricorrano più di **due** giornate festive consecutive, gli esercizi di vendita del Settore Alimentare, inclusi i supermercati a prevalenza Alimentare, devono garantire l'apertura antimeridiana fino alle ore 13.00 della terza giornata festiva.
3. per tutte le attività commerciali all'interno della cinta muraria, zona questa individuata come Centro Storico, è consentita la deroga facoltativa all'obbligo della chiusura domenicale e/o festiva ed infrasettimanale

# CITTA' DI VITERBO



## **ART. 4 – CHIUSURA INFRASETTIMANALE**

La giornata di chiusura infrasettimanale è così determinata:

<b>SETTORE MERCEOLOGICO</b>	<b>GIORNATA DI CHIUSURA</b>
Settore <b>NON</b> alimentare od a <b>prevalenza NON alimentare</b>	<b>LUNEDI' MATTINA</b>
Settore <b>Alimentare</b> od a <b>prevalenza Alimentare</b>	<b>GIOVEDI' POMERIGGIO</b>
Pescherie	<b>LUNEDI' MATTINA</b>
<b>1</b> - Settore dell'informatica e merci collegate al settore produttivo ed artigianale <b>2</b> – Autoveicoli, cicli, motocicli e relativi ricambi ed accessori	A scelta: <b>LUNEDI' MATTINA</b> <b>GIOVEDI' POMERIGGIO</b> <b>SABATO POMERIGGIO</b> L'opzione, esclusivamente annuale, deve essere comunicata per iscritto all'inizio dell'anno, al Comune con 15 giorni di anticipo rispetto all'attuazione della scelta
Nelle frazioni di: BAGNAIA GROTTE S. STEFANO S. MARTINO AL CIMINO	<b>GIOVEDI' POMERIGGIO SIA PER IL SETTORE ALIMENTARE CHE NON ALIMENTARE</b>

La CHIUSURA INFRASETTIMANALE **non è obbligatoria** quando nella settimana cada altra giornata festiva

## **ART. 5 – ATTIVITÀ ARTIGIANALI**

Per gli Artigiani del settore alimentare che effettuano la vendita al pubblico dei beni di produzione propria nei medesimi locali di produzione o in quelli a questi adiacenti, viene fissata la seguente fascia di **chiusura**:

**dalle ore 01.00 alle ore 05.00**

**Rimanendo salva la possibilità di prosecuzione dell'attività di produzione per la vendita a terzi rivenditori**

Nelle ore in cui è consentita la vendita con le modalità di cui sopra deve essere esclusa la possibilità di consumo sul posto e/o nelle immediate vicinanze del locale, al fine di evitare, specialmente nelle ore notturne, disturbo alla quiete e al riposo.

# CITTA' DI VITERBO



Qualora, negli stessi locali, sia esercitata attività commerciale di vendita al minuto ai sensi del D.Lgs. 114/98 e L.R. 33/99, questa segue, in materia di orario, quanto previsto dalla presente ordinanza all'art. 2.

## **ART. 6 –DEROGHE FACOLTATIVE ALL'OBBLIGO DI CHIUSURA**

Ai sensi dell'art. 31 della L. R. n. 33/1999 come modificata dalla L.R. 30/10/2008 n . 19 gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura come segue:

	<b>DOMENICHE</b>	<b>FESTIVI</b>
GENNAIO	1 <sup>^</sup> - 2 <sup>^</sup>	6/1
FEBBRAIO	1 <sup>^</sup>	
MARZO	1 <sup>^</sup>	
APRILE	1 <sup>^</sup>	
MAGGIO	1 <sup>^</sup> e 3 <sup>^</sup>	
GIUGNO	1 <sup>^</sup> e 3 <sup>^</sup>	
LUGLIO	1 <sup>^</sup> e 2 <sup>^</sup>	
AGOSTO	1 <sup>^</sup>	
SETTEMBRE	1 <sup>^</sup> e 3 <sup>^</sup>	
OTTOBRE	1 <sup>^</sup> e 3 <sup>^</sup>	
NOVEMBRE	1 <sup>^</sup> e 5 <sup>^</sup>	
DICEMBRE	TUTTE LE DOMENICHE E INFRASETTIMANALI	TUTTI

Inoltre sono consentite le seguenti deroghe in occasione delle ricorrenze di riferimento citate:

<b>RICORRENZA</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DEROGA CONCESSA</b>	<b>TIPOLOGIA ESERCIZI COMMERCIALI</b>
<b>CARNEVALE</b>	intero periodo	infrasettimanale festiva domenicale	Cartoleria Giocattoli
<b>S. VALENTINO</b>	settimana precedente	infrasettimanale	Piante e Fiori
<b>FESTA DELLA DONNA</b>	settimana precedente	infrasettimanale	
<b>S. GIUSEPPE</b>	settimana precedente	infrasettimanale	
<b>FESTA DELLA MAMMA</b>	settimana precedente	infrasettimanale	
<b>PASQUA</b>	settimana precedente	infrasettimanale	TUTTE
<b>SETTEMBRE VITERBESE</b>	intero periodo	infrasettimanale	TUTTE
<b>PRESENTAZIONE NUOVI MODELLI AUTO/MOTOVEICOLI</b>	intero anno	domenicale con esclusione di vendita	Concessionarie e rivenditori previa richiesta da inoltrare almeno 10 giorni prima dell'evento

Inoltre possono derogare l'obbligo di chiusura infrasettimanale, festiva e/o domenicale, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 114/98 le seguenti tipologie di commercio, qualora l'attività di vendita, prevista dal presente comma, sia svolta in maniera esclusiva e prevalente:

# CITTA' DI VITERBO



rivendite di generi di monopolio, esercizi di vendita interni a complessi turistici e alberghieri, esercizi di vendita al dettaglio situati nelle stazioni ferroviarie, rivendite giornali, gelaterie e gastronomie, rosticcerie e pasticcerie, esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli di giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, le sale cinematografiche

## **ART. 7 – VENDITA TRAMITE DISTRIBUTORI AUTOMATICI (ART. 17 D. LGS. 114/1998)**

La vendita mediante distributori automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di vendita. Per quanto riguarda l'orario giornaliero esclusivamente per tale tipologie di impianti, ed in via sperimentale, viene consentita **la deroga di un'ora sull'orario di chiusura portandolo alle ore 23.00**

## **ART. 8 – CHIOSCHI FIORI NELLE ADIACENZE DEL CIMITERO**

I titolari dei chioschi per la rivendita di fiori situati nelle adiacenze del Cimitero Monumentale e dell'ampliamento dello stesso soggiacciono alla medesima disciplina oraria di cui all'art. 2 del presente provvedimento, nonché alle deroghe previste dall'art. 13 del D.Lgs. 114/98 per quanto riguarda la chiusura nei giorni festivi, nelle domeniche e la chiusura infrasettimanale. Fermo rimanendo quanto sopra, nel caso in cui i titolari decidessero per la chiusura infrasettimanale, questa dovrà avvenire optando, **con scelta comunicata al Comune**, tra i giorni di

**MARTEDI' o MERCOLEDI'**

**Al fine di tutelare l'utenza, in entrambe i giorni dovrà comunque essere garantita l'apertura di almeno una attività commerciale**

## **ART. 9 – ORIENTAMENTO AL CLIENTE E AL PERSONALE DI CONTROLLO**

I titolari degli esercizi commerciali sono tenuti ad esporre in maniera che risulti ben visibile dall'esterno, un cartello o altro mezzo di informazione idoneo, indicante l'orario di apertura e chiusura praticato, nonché il giorno di riposo infrasettimanale.

# CITTA' DI VITERBO



## TITOLO II ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE NEI PUBBLICI ESERCIZI - ATTIVITA' DI TRATTENIMENTO E SVAGO

### ART. 10 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano ai Pubblici Esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande ed alle attività di trattenimento e svago autorizzate con licenze di PS ai sensi del TULPS di cui al R.D. 773/1931 nonché a quelle attività autorizzate in deroga sulla base di specifica normativa statale e/o regionale alla somministrazione di alimenti e bevande.

### ART. 11 – ORARIO

Ai sensi dell'art. 17 della L.R. 21/2006 come modificata dalla L.R. 19/2008 è determinato differenziandolo come segue, l'orario minimo e massimo di apertura e chiusura al pubblico dei Pubblici esercizi della somministrazione, ferme rimanendo tutte le eventuali limitazioni date da altre disposizioni inerenti in particolare l'inquinamento acustico:

**BAR E SIMILI: apertura non prima delle ore 05.00 - chiusura non oltre le ore 01.00 –  
ORARIO DI APERTURA MINIMO : 6 ore giornaliere  
ORARIO DI APERTURA MASSIMO : 20 ore giornaliere**

**RISTORANTI: apertura non prima delle ore 10,00 – chiusura non oltre le ore 01.00  
ORARIO DI APERTURA MINIMO: 6.00 ore giornaliere.  
I RISTORANTI SITUATI NEL CENTRO STORICO nel periodo da Maggio ad Ottobre devono garantire l'apertura serale dalle 19.00 alle 23.00**

### ART. 12 – DEROGA ALL'ORARIO

Prevvia richiesta del titolare, l'Amministrazione può valutare la possibilità della concessione di deroga all'orario di chiusura: tale valutazione dovrà tenere conto del luogo di ubicazione del Pubblico Esercizio richiedente e della vicinanza con civili abitazioni.

In caso di concessione, che risulterà da separato provvedimento, questo dovrà contenere:

- il divieto di qualsiasi diffusione sonora nell'orario concesso in deroga
- tutte le condizioni di esercizio della deroga concessa
- Valutazione Impatto Acustico redatto da tecnico abilitato
- atto di impegno del titolare il pubblico esercizio a porre in essere tutti quegli accorgimenti atti a prevenire comportamenti non decorosi e/o che costituiscano disturbo alla quiete pubblica e al riposo, sia all'interno che all'esterno del locale, disincentivando lo stazionamento della clientela al di fuori del locale.

La deroga concessa potrà essere revocata dopo la seconda segnalazione di disturbo alla quiete e al riposo, all'ordine e alla sicurezza pubblica, risultanti dagli accertamenti degli Organi di controllo del territorio.

# CITTA' DI VITERBO



## ART. 13 – FACOLTÀ DI MODIFICA DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L'Autorità comunale ha la facoltà di modificare, con provvedimento motivato, l'orario prescelto dall'esercente, in presenza di situazioni particolari o di circostanze eccezionali e comunque per obiettive esigenze di interesse pubblico.

## ART. 14 - OBBLIGO DEGLI ESERCENTI PER GLI ORARI

I titolari degli esercizi della somministrazione di alimenti e bevande hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al Comune l'orario adottato sulla base dell'attività esercitata che può essere differenziato per giorni della settimana e per periodi dell'anno nel rispetto dei limiti minimi e massimi e di renderlo noto al pubblico con l'esposizione di un apposito cartello ben visibile all'interno ed all'esterno del locale.

Sono altresì tenuti ad osservare l'orario di apertura e chiusura prescelto e a comunicare al Comune, con almeno 2 giorni di anticipo, l'eventuale modifica **NON** occasionale.

L'orario scelto dall'esercente può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia, che dovrà essere **non inferiore ad una (1) ora**.

La scelta dell'orario deve essere comunicata al Comune sia in caso di nuova apertura dell'esercizio che di subingresso o di trasferimento in altra sede. Tale comunicazione deve essere effettuata prima dell'inizio dell'attività. In caso di subingresso, fino a quando il subentrante non comunichi una scelta diversa, vale l'orario prescelto dal precedente titolare.

## ART. 15 – ORIENTAMENTO AL CLIENTE E AL PERSONALE DI CONTROLLO

I titolari dei Pubblici Esercizi sono tenuti ad esporre in maniera che risulti ben visibile dall'esterno, un cartello o altro mezzo di informazione idoneo, indicante l'orario di apertura e chiusura praticato, nonché il giorno di riposo infrasettimanale.

## ART. 16 – ATTIVITÀ DI TRATTENIMENTO E SVAGO

### 1) SALE GIOCHI

- l'apertura è autorizzata dalle ore 10,00 alle ore 24,00 – L'attività deve terminare almeno mezz'ora prima della chiusura dell'esercizio.
- previa richiesta del titolare, può essere concessa deroga all'orario di chiusura, **per un massimo di 3 ore**, esclusivamente per i locali ubicati in zone periferiche, lontani da insediamenti abitativi. La deroga potrà essere concessa previa presentazione di Valutazione Impatto Acustico redatto da tecnico abilitato.
- l'eventuale somministrazione di alimenti e bevande, autorizzata da Comune, segue l'orario previsto per l'attività della sala giochi.

### 2) LOCALI NOTTURNI (ES. DISCOTECHES, NIGHT CLUB, SALE DA BALLO ECC)

- per i locali notturni come, discoteche, night clubs, sale da ballo o simili, l'apertura è autorizzata **dalle 21,00 alle 04.00** del giorno successivo, fatte salve particolari situazioni che suggeriscano chiusure anticipate, ferme rimanendo tutte le limitazioni date da altre

# CITTA' DI VITERBO



disposizioni inerenti la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche e l'inquinamento acustico.

- l'eventuale somministrazione di alimenti e bevande, autorizzata dall'Amministrazione Comunale, segue l'orario previsto per il locale notturno.
- i titolari dei locali notturni:
  - a) dovranno nominare, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, ovvero entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, un responsabile addetto al controllo dei flussi in entrata ed uscita dei clienti dal locale, dandone comunicazione all'Amministrazione Comunale;
  - b) dovranno promuovere iniziative di educazione e di sensibilizzazione nei confronti dei frequentatori dei locali, invitandoli al rispetto della quiete pubblica;
  - c) dovranno mantenere pulite le aree prospicienti e/o pertinenti al locale, normalmente utilizzate dai clienti che vi si intrattengono per varie motivazioni (attesa apertura, fumo ecc.)

### **3) CIRCOLI RICREATIVI (SOLO PER L'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE)**

Quando all'interno di un circolo privato sia attivato l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande, con le modalità previste dalla vigente normativa, l'orario per tale attività è quello risultante dalla DIA presentata al Comune per l'esercizio della somministrazione, che peraltro dovrà essere concomitante allo svolgimento delle attività sociali ed in ogni caso dovrà svolgersi nei seguenti limiti:

**apertura non prima delle ore 07.00 - chiusura non oltre le ore 01.00**

Il Presidente del Circolo è direttamente responsabile dell'adozione di tutte le misure atte a garantire che l'afflusso dei soci non costituisca ostacolo al passaggio dei pedoni, all'accesso alle attività circostanti nonché al traffico veicolare. Dovrà inoltre porre in essere tutti quegli accorgimenti atti a prevenire comportamenti non decorosi e/o che costituiscano disturbo alla quiete e al riposo, all'ordine e alla sicurezza pubblica, sia all'interno che all'esterno del locale..

# CITTA' DI VITERBO



## TITOLO III DISPOSIZIONI GENERALI E SANZIONI

### **ART. 17 – DEROGHE RELATIVE ALL'ORARIO DI CHIUSURA**

Le sottoindicate ricorrenze sono considerate manifestazioni speciali e pertanto l'orario di chiusura di qualsiasi attività considerata nel presente provvedimento, può essere protratto:

**sino alle ore 05,00 del giorno successivo al 3 Settembre, 24 e 31 Dicembre, Giovedì e Martedì Grasso, Notte Bianca, 31 Ottobre (festa di Halloween).**

### **ART. 18 – DIVIETI**

In base alla precedente ordinanza sindacale n. 119 dell'1/9/2008 è fatto divieto, agli esercenti operanti a qualsiasi titolo, di **vendita per asporto, dalle ore 23,00 alle ore 06,00 di bevande alimentari di qualsiasi gradazione in bottiglie e recipienti di vetro.**

Ad integrazione della propria ordinanza sindacale n. 119 dell'1/9/2008 è inoltre fatto divieto agli esercenti operanti a qualsiasi titolo, di **vendita per asporto di superalcolici dalle ore 23,00 alle ore 06,00**

Il presente divieto non si applica **esclusivamente** qualora il servizio sia effettuato a domicilio del consumatore .

E' vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione mediante distributori automatici

### **ART. 19 – DISPOSIZIONE TRANSITORIA ALL'ENTRATA IN VIGORE EGLI ARTT. 11 E 12 (PER I SOLI PUBBLICI ESERCIZI)**

Per le sole attività di Pubblico Esercizio autorizzate ai sensi della L.R. 21/2006 e s.m.i. (Bar, Ristoranti e simili) l'entrata in vigore della presente ordinanza, relativamente agli artt. 11 e 12 del presente provvedimento, è rinviata al 1° febbraio 2009 al fine di consentire agli esercenti interessati di avvalersi della procedura di cui all'art. 12 per la richiesta di deroga alla chiusura serale, ovvero per gli altri di comunicare la modifica degli orari già trasmessi a questa Amministrazione.

IL SINDACO  
*on. Giulio Marini*